

Città di Vibo Valentia

Provincia di Vibo Valentia

Segreteria del Sindaco

P.zza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia (VV)

ORDINANZA N° 623 DELL' 1 MAGGIO 2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE URGENTI E STRAORDINARIE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA COVID-19

**ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE
DPCM 27 APRILE 2020**

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 37 DEL 29 APRILE 2020**

DISCIPLINA SUL TERRITORIO COMUNALE

Il Sindaco

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2020;

Visto il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 nonché il DPCM del 10.4.2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

Richiamato, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";


Preso atto delle misure urgenti di contenimento del contagio previste dal predetto DPCM 26 aprile 2020, applicabili con decorrenza dal 4 maggio p.v. sull'intero territorio nazionale;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37 del 29 aprile 2020, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale";

Considerato in particolare che il punto n. 6 dell'Ordinanza Regionale n. 37 del 29 aprile 2020 prevede la ripresa delle attività di Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo nel rispetto dei **requisiti minimi** di cui all'allegato 1 come condizioni essenziali per l'apertura delle attività;

Considerato che l'Ordinanza Regionale n. 37 del 29 aprile 2020 prevede il necessario rispetto di requisiti minimi sia per le attività di asporto, sia per la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto;

Considerato che durante la mattinata di ieri 30 aprile 2020 il Comando della Polizia Municipale all'esito di uno specifico controllo disposto dal Sindaco, ha rilevato che gli esercizi rinvenuti aperti



non rispettavano l'adempimento delle prescrizioni di cui all'allegato numero "1" dell'Ordinanza Regionale n. 37 del 29 aprile 2020 tanto che veniva disposta l'immediata chiusura degli stessi;

Tenuto conto delle conclusioni cui è pervenuta la riunione tenutasi nel pomeriggio di ieri 30 aprile 2020 con le Associazioni di categoria e le parti sociali tempestivamente convocate per analizzare l'applicazione dell'ordinanza Regionale n. 37 del 29 aprile 2020;

Dato atto che le dette associazioni e parti sociali hanno convenuto sull'impossibilità di dare attuazione nell'immediatezza alle prescrizioni impartite nel sopra richiamato allegato numero "1" dell'Ordinanza Regionale n. 37 del 29 aprile 2020, in mancanza delle quali non sarebbe garantita la sicurezza dei cittadini e degli stessi operatori;

Ritenuto opportuno evitare di vanificare i sacrifici e i frutti del senso civico manifestato dai cittadini;

Considerato il consentito rientro nel territorio regionale di coloro che oggi sono fuori Regione, a decorrere dal 4 maggio prossimo;


Ritenuto opportuno, altresì, disciplinare con il presente atto anche l'accesso ai parchi pubblici, ai cimiteri comunali e agli altri spazi verdi confinati;

Richiamati tutti i propri precedenti provvedimenti relativi all'adozione delle misure urgenti e straordinarie di contrasto all'emergenza Covid19;

Ritenuti sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per procedere con lo strumento di ordinanza contingibile e urgente previsto dall'*art. 50 comma 5 del D.lgs 267/2000*;

ORDINA

- la sospensione sul territorio comunale fino a domenica 17 maggio 2020 dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37 del 29 aprile 2020, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale";
- l'apertura del Parco Urbano, della Villa Comunale e del Parco delle Rimembranze da giorno lunedì 4 maggio 2020 con divieto di assembramento e con l'avvertenza che i cittadini debbano mantenere un'adeguata distanza tra loro (minimo 1 metro) e debbano essere usati adeguati dispositivi di protezione individuale;



- l'apertura dei Cimiteri comunali da giorno lunedì 4 maggio 2020 secondo il calendario previsto dagli uffici e che sarà affisso agli ingressi, con l'avvertenza che i cittadini debbano mantenere un'adeguata distanza tra loro (minimo 1 metro) e debbano essere usati adeguati dispositivi di protezione individuale;
- la chiusura delle aree attrezzate per il gioco dei bambini;

AVVERTE

su tutto il territorio comunale continuano a trovare applicazioni le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", ivi comprese le MISURE IGENICO SANITARIE DI CUI ALL'ALLEGATO N. 4;

DISPONE

- la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso la pubblicazione oltre che all'albo pretorio, sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale e con ogni altro mezzo di comunicazione locale e altre forme di pubblicità idonee;
- la trasmissione della stessa al Sig. Prefetto di Vibo Valentia, al sig. Questore di Vibo Valentia nonché al Comando di Polizia Locale; al Commissariato della Polizia di Stato; al Comando Gruppo dei Carabinieri, al Comando Gruppo della Guardia di Finanza, affinché, ciascuno per le proprie competenze, vigilino sul rispetto della presente ordinanza;

AVVERTE CHE

- qualora le prescrizioni sopra impartite (divieto di assembramento e obbligo utilizzo dispositivi di protezione individuale) non siano rispettate, saranno valutate le conseguenti misure ivi compresa anche la revoca della presente ordinanza;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR della Calabria, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Vibo Valentia, 1.05.2020

Il Sindaco
Avv. Maria Limardo

